



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°80/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°21794 in data 11/07/2019, con la quale il Consorzio Venezia Nuova ha comunicato una variazione al cronoprogramma dei lavori di pulizia sui recessi di alloggiamento delle paratoie della barriera del sistema MOSE nella Bocca di Lido Treporti e manutenzione delle trincee di protezione fondali, già oggetto – per i connessi profili di sicurezza della navigazione – dalla propria Ordinanza n°73/2019 in data 08/07/2019;

VISTE: le proprie Ordinanze n°03/2019 in data 15/01/2019 e n°73/2019 in data 08/07/2019, sopra richiamata;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, (parte prima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 1 dell'Ordinanza n°73/2019 in data 08/07/2019 in premessa citata, è così modificato:

*«Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto", il **canale marittimo di Lido – Treporti** sarà parzialmente interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, secondo il cronoprogramma dei lavori di seguito specificato (graficamente meglio definiti negli stralci planimetrici in allegato 1 e 2 alla presente, per formarne parte integrante):*

- **08/07/2019 – 17/07/2019**, dalla spalla ovest verso il centro del canale;
- **18/07/2019 – 05/10/2019**, dal centro del canale verso la spalla est.

Nell'ambito del predetto cronoprogramma, lo specchio acqueo di volta in volta interessato dal sollevamento delle paratoie sarà opportunamente e tempestivamente segnalato, da parte della ditta operante, mediante il posizionamento ai lati opposti dell'area medesima di n°2 (due) boe

gialle (sui versanti interno ed esterno della laguna, rispetto alla fila di paratoie), che verranno rimosse dopo l'abbassamento delle stesse.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi nautici e al personale impegnato nei lavori, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso/emergenza, in ragione del proprio ufficio.».

Articolo 2

Dopo l'articolo 1 dell'Ordinanza n°73/2019 datata 08/07/2019, in premessa citata, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1-bis

È fatto obbligo al Consorzio Venezia Nuova (soggetto istante responsabile delle attività lavorative in questione) di comunicare tempestivamente all'Autorità marittima ogni variazione al cronoprogramma dei lavori di che trattasi.

La possibilità di seguire i lavori secondo le citate variazioni sarà sempre e comunque subordinata alla conseguente emanazione di apposito "Avviso di pericolosità" da parte della Capitaneria di porto di Venezia, diffuso e pubblicizzato mediante inclusione all'interno del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia, alla sezione "Ordinanze e Avvisi".».

Articolo 3

Restano immutate le rimanenti disposizioni nonché prescrizioni contenute nella propria citata Ordinanza n°73/2019.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative